

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/87 ⁽⁵⁾, ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1987/1988 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che tale prelievo era destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabilmente essere raggiunti alla fine del periodo previsto; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione del suddetto regolamento per le

campagne lattiere 1988/1989 e 1989/1990 e fissare per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso del prelievo al 2% del prezzo indicativo del latte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini «durante le campagne lattiere 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988» sono sostituiti dai termini «durante le campagne lattiere 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.»;
- 2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Per quanto concerne la campagna lattiera 1988/1989, il prelievo è fissato al 2% del prezzo indicativo del latte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 44.⁽²⁾ GU n. C 187 del 18. 7. 1988.⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.